



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio VII*  
*Ambito Territoriale di Grosseto*

## **IL DIRIGENTE**

**VISTA** la Legge 3 maggio 1999 n. 124;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;

**VISTO** il D.M. 235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma dell'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, che non prevedeva nuove inclusioni;

**VISTO** il D.M. 374 del 24/04/2019 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la permanenza/la conferma dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;

**VISTO** il proprio decreto prot. n.3165 del 08/08/2019, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2019/2022 e tutti i precedenti provvedimenti di pubblicazione GAE;

**VISTO** il proprio provvedimento prot. n.3794 del 21/11/2017 con cui in esecuzione del decreto dell'Ordinanza Cautelare del Consiglio di Stato n. 3930/2017 sub. numero: 5710/2017 di R.G. che accoglie l'istanza cautelare e ordina l'inserimento delle docenti **Palmeri Margherita(nata il 30\05\1966 EE)** e **Tarantino Maria (nata il 16\06\1965 AG)** nelle graduatorie ad esaurimento di questo ambito territoriale nella Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia;

**TENUTO CONTO** che il sopradetto inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento è stato disposto con espressa riserva di procedere all'immediato deperimento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui la trattazione di merito sia favorevole all'Amministrazione;

**VISTA** la Sentenza del Consiglio di Stato n. 2765/2019 che definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. n.5710/2017 ne dispone il rigetto;

**CONSIDERATO** che è necessario adottare i provvedimenti finalizzati all'esecuzione della sopra menzionata Sentenza del Consiglio di Stato n. 2765/2019, con la quale è stato rigettato il ricorso iscritto con R.G. n. 5710/2017, presentato dai ricorrenti

## **DISPONE**

Per le motivazioni espresse in premessa, è annullato il provvedimento prot.n. 3794 del 21/11/2017 nella parte in cui è stato disposto l'inserimento con riserva delle ricorrenti, nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Grosseto – Scuola Infanzia/Primaria. Per l'effetto di quanto disposto, sono deperimate dalle Graduatorie ad esaurimento della provincia di Grosseto – Scuola Infanzia/Primaria nonché dalle relative Graduatorie di istituto di prima fascia, le docenti **Palmeri Margherita e Tarantino Maria**.

I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche presso le quali le docenti individuate prestano servizio, con contratto a tempo determinato con termine al 31 agosto 2020, stipulato con apposizione della clausola risolutiva, provvederanno, con atto a propria firma, alla risoluzione, con decorrenza immediata, del relativo contratto a tempo determinato.

Provvederanno, altresì, ad effettuare le coerenti modifiche al SIDI e a stipulare con i

soggetti interessati un nuovo contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2020.  
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento.

**IL DIRIGENTE**  
**Laura Scoppetta**